

DETRAZIONI D'IMPOSTA*(Previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)***IO SOTTOSCRITTO / A**

MATRICOLA Cognome Nome

Nato/a il a Prov.

Codice Fiscale Telefono E-mail / Pec

Residente in via/piazza

Comune Prov. CAP

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ

Di non volere beneficiare delle detrazioni d'imposta.

Di volere l'applicazione di una aliquota Irpef più elevata, calcolando l'imposta lorda con la sola aliquota indicata e non a scaglioni di reddito, rinunciando alle detrazioni di imposta (mi impegno a rinnovare la richiesta ogni anno)

[scegliere una tra le possibili aliquote]

23 33 43

che, a decorrere dal / / ho diritto alle seguenti detrazioni (mi impegno a comunicare entro 30 giorni ogni singola variazione relativa alla situazione sotto illustrata):

[Barrare, **SI** o **NO**, tutte le caselle e, in caso affermativo, fornire le ulteriori informazioni richieste]

☐ SI ☐ NO Detrazione per redditi da pensione.

☐ SI ☐ NO Detrazione prevista se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, solo redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

☐ SI ☐ NO Detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

(Dal 2025 i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o del SEE non potranno beneficiare delle detrazioni per familiari a carico residenti all'estero).

DATI DEL CONIUGE DA INDICARE ANCHE SE NON A CARICO:

(SE IL CONIUGE È A CARICO INDICARE:)

Data del matrimonio / /

DAL MESE DI: AL MESE DI:

Cognome Nome

Nato/a il a Prov. C.F.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO DI ETÀ COMPRESA TRA 21 E 30 ANNI

con un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, limite elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni

DETRAZIONE PER IL PRIMO FIGLIO NON DISABILE, IN ASSENZA DEL CONIUGE, DI ETÀ COMPRESA TRA 21 E 30 ANNI

DATI RELATIVI AL PRIMO FIGLIO FISCALMENTE A CARICO

DAL MESE DI:

AL MESE DI:

Cognome

Nome

Nato/a il a Prov. C.F.

DATI RELATIVI AL FIGLIO FISCALMENTE A CARICO DI ETÀ COMPRESA TRA 21 E, SE NON DISABILE, 30 ANNI

PERCENTUALE A CARICO

DAL MESE DI:

AL MESE DI:

DISABILE:

50%

100%

SI

NO

Cognome

Nome

Nato/a il a Prov. C.F.

DATI RELATIVI AL FIGLIO FISCALMENTE A CARICO DI ETÀ COMPRESA TRA 21 E, SE NON DISABILE, 30 ANNI

PERCENTUALE A CARICO

DAL MESE DI:

AL MESE DI:

DISABILE:

50%

100%

SI

NO

Cognome

Nome

Nato/a il a Prov. C.F.

DATI RELATIVI AL FIGLIO FISCALMENTE A CARICO DI ETÀ COMPRESA TRA 21 E, SE NON DISABILE, 30 ANNI

PERCENTUALE A CARICO

DAL MESE DI:

AL MESE DI:

DISABILE:

50%

100%

SI

NO

Cognome

Nome

Nato/a il a Prov. C.F.

DATI RELATIVI AL FIGLIO FISCALMENTE A CARICO DI ETÀ COMPRESA TRA 21 E, SE NON DISABILE, 30 ANNI

PERCENTUALE A CARICO

DAL MESE DI:

AL MESE DI:

DISABILE:

50%

100%

SI

NO

Cognome

Nome

Nato/a il a Prov. C.F.

DATI RELATIVI AL FIGLIO FISCALMENTE A CARICO DI ETÀ COMPRESA TRA 21 E, SE NON DISABILE, 30 ANNI

PERCENTUALE A CARICO

DAL MESE DI:

AL MESE DI:

DISABILE:

50%

100%

SI

NO

Cognome

Nome

Nato/a il a Prov. C.F.

**DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO CONVIVENTI E ASCENDENTI (GENITORI, NONNI, BISNONNI)
CHE POSSEGGONO UN REDDITO ANNUO NON SUPERIORE A 2.840,51 EURO
[AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL TUIR]**

DATI DI ALTRO FAMILIARE ASCENDENTI E CONVIVENTI FISCALMENTE A CARICO:

PERCENTUALE A CARICO		DAL MESE DI:	AL MESE DI:
<input type="button" value="50%"/>	<input type="button" value="100%"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome		Nome	
Nato/a il		a	Prov. C.F.

DATI DI ALTRO FAMILIARE ASCENDENTI E CONVIVENTI FISCALMENTE A CARICO:

PERCENTUALE A CARICO		DAL MESE DI:	AL MESE DI:
<input type="button" value="50%"/>	<input type="button" value="100%"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome		Nome	
Nato/a il		a	Prov. C.F.

DATI DI ALTRO FAMILIARE ASCENDENTI E CONVIVENTI FISCALMENTE A CARICO:

PERCENTUALE A CARICO		DAL MESE DI:	AL MESE DI:
<input type="button" value="50%"/>	<input type="button" value="100%"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome		Nome	
Nato/a il		a	Prov. C.F.

DATI DI ALTRO FAMILIARE ASCENDENTI E CONVIVENTI FISCALMENTE A CARICO:

PERCENTUALE A CARICO		DAL MESE DI:	AL MESE DI:
<input type="button" value="50%"/>	<input type="button" value="100%"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome		Nome	
Nato/a il		a	Prov. C.F.

Letta l'informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 [\[link diretto al sito\]](#), rendo tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), e mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati.

Firma

AVVERTENZE:

1. In base all'art. 7, D.L. n. 70/2011 non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia e la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione nel nucleo del carico familiare. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.11 del D.lgs. 18/12/1997, n 471.
2. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese (1/12) e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Spettano a condizione che le persone a cui si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, limite elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. A partire dal 2025, le detrazioni per figli a carico saranno riconosciute solo per figli di età compresa tra 21 e 30 anni. Questo limite non si applica ai figli con disabilità accertata, per i quali le detrazioni continueranno indipendentemente dall'età. I contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o del SEE non potranno beneficiare delle detrazioni per familiari a carico residenti all'estero.
3. Il decreto legislativo del 21 dicembre 2021 numero 230 ha istituito, in sostituzione delle detrazioni fiscali per figli minori di tre o ventuno anni e per figli con disabilità, l'assegno unico e universale che può essere richiesto presso l'Inps o un patronato a decorrere dal mese di marzo, se la domanda viene presentata entro il 30 giugno, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda se presentata dopo il 30 giugno.
4. Qualora il/la pensionato/a percepisca anche altro reddito di lavoro dipendente e assimilato, dovrà scegliere se richiedere le eventuali detrazioni d'imposta spettanti alla Cassa, con questo modulo, o all'altro sostituto d'imposta; tali benefici, infatti, competono una sola volta e non possono essere ripetuti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
5. Qualora il/la pensionato/a percepisca più pensioni erogate anche da altri enti diversi dalla Cassa, il Casellario centrale delle pensioni in base all'ultima dichiarazione presentata, determina l'ammontare dell'imposta irpef e delle eventuali detrazioni d'imposta richieste sull'ammontare complessivo di tutte le pensioni, in quanto la tassazione opera con riferimento alla persona, secondo il criterio della proporzionalità.
6. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il pensionato non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo pensionato e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.
7. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.